



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 22/10/2009

RICORSO 19 settembre 2009, n. 65

Giudizio di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, lett. c) L.R. n. 14 del 30/07/09.

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, è ex lege domiciliato,

nei confronti

della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore,

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'articolo 5, comma 3, lett. c), della legge della Regione Puglia del 30.7.2009, n. 14, pubblicata sul B.U.R. del 3.8.2009, n. 119, recante "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale".

La legge regionale, riportata in epigrafe, viene impugnata, giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18.9.2009, per le seguenti motivazioni.

La disposizione, contenuta nell'art. 5, comma 3, lett. c), subordina la realizzazione degli interventi edilizi straordinari, contemplati dalla medesima legge, al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nelle misure ivi stabilite.

La norma richiede, poi, che il rapporto di pertinenza tra gli spazi a parcheggio e le unità immobiliari sia garantito da un atto da trasciversi nei registri immobiliari.

Così disponendo, la norma regionale introduce un'ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari non prevista dalla legislazione statale, alla cui competenza legislativa esclusiva è riservata la disciplina della pubblicità immobiliare; gli atti di asservimento in questione, infatti, non sono inclusi nell'elenco degli atti, soggetti a trascrizione, di cui agli artt. 2643 e 2645 del Codice Civile, e la legge n. 122/1989, recante disposizioni in materia di parcheggi, pur prevedendo, all'art. 9, il vincolo pertinenziale tra parcheggi ed unità immobiliari, non dispone nulla in merito alla trascrivibilità del predetto vincolo.

Si rileva, inoltre, che il D.Lgs. n. 374/1990, recante "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale" prevede, per tutti gli atti di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri immobiliari, l'assolvimento dell'imposta ipotecaria, salvo che per

le formalità eseguite a favore dello Stato.

Da quanto sopra consegue l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta ipotecaria anche per l'ipotesi di trascrizione in commento (ipotesi non prevista, lo si ribadisce, dalla normativa statale) con conseguente introduzione di una nuova fattispecie imponibile, anch'essa non disciplinata dalla normativa statale di riferimento.

L'art. 5, comma 3, lett. c), violando le disposizioni statali suddette in materia di pubblicità degli immobili e di pagamento della imposta ipotecaria, si pone, quindi, in insanabile contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. e) e 1) della Costituzione, in materia, rispettivamente, di sistema tributario e di ordinamento civile.

Con particolare riferimento a quest'ultima materia, si evidenzia come codesta Ecc.ma Corte abbia, anche di recente, ribadito che "nelle materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, la regolamentazione statale, in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., pone un limite diretto a evitare che la nonna regionale incida su un principio di ordinamento civile. Questa Corte ha altresì precisato che l'esigenza di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che, nell'ambito dell'ordinamento civile, disciplinano i rapporti giuridici fra privati deve ritenersi una esplicazione del principio costituzionale di eguaglianza (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 5 novembre - 14 novembre 2008, n.369).

Per completezza, si ricorda che analoghe disposizioni di quella oggetto del presente ricorso (e precisamente gli articoli 9, comma 2 e 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16, e l'articolo 7, comma 4, della legge della Regione Molise 18 luglio 2008, n. 25), sono state oggetto di impugnazione avanti a codesta Ecc.ma Corte, rispettivamente con ricorso 26 agosto 2008, n. 50 e ricorso 24 settembre 2008, n. 56.

Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude affinché codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 3, lett. c), della legge della Regione Puglia del 30.7.2009, n. 14, pubblicata sul B.U.R. del 3.8.2009, n. 119, recante "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale".

Si produrrà copia autentica della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18.9.09, con l'allegata relazione.

Roma, 19 settembre 2009.

Maurizio Borgo
Avvocato dello Stato

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
